

Proposta di legge n. 317/9^ " Riconoscimento delle Agenzie di Sviluppo Locale "

Emendamento interamente sostitutivo a firma del relatore

Art. 1

Riconoscimento dei Soggetti Responsabili di Patti Territoriali e dei Promotori di Contratti d'Area quali Agenzie di Sviluppo Locale.

1. La Regione Calabria promuove e favorisce la cooperazione istituzionale tra i livelli di governo e riconosce al partenariato un ruolo pieno e permanente nell'attuazione delle politiche integrate di sviluppo locale.
2. Per le finalità di cui al comma 1 riconosce le società miste pubblico-private a maggioranza di capitale pubblico attualmente operanti sul territorio regionale come Soggetti Responsabili di Patti Territoriali e Promotori di Contratti d'Area quali Agenzie di Sviluppo Locale.
3. Le Agenzie di Sviluppo Locale operano, quali soggetti privati, nei territori di riferimento degli enti pubblici soci.

Art. 2

Elenco delle Agenzie di Sviluppo Locale

1. Si riconoscono quali Agenzie di Sviluppo Locale i seguenti soggetti: Protekos SpA; Promotir srl; Sila Sviluppo Scarl; Lameziaeuropa SpA; Vibo Sviluppo SpA; Patto Territoriale dello Stretto Sp.A; Locride Sviluppo SpA, Crotone Sviluppo Scpa.

Art. 3

Requisiti ed obiettivi delle Agenzie di Sviluppo Locale

1. La conservazione dello status di Agenzia di Sviluppo Locale è subordinata alla permanenza, in capo ai soggetti di cui all'articolo 2, dei seguenti requisiti:
  - a) predisposizione e attuazione di programmi di azione annuali e pluriennali coerenti con la complessiva programmazione regionale;
  - b) conduzione da parte di organi di amministrazione a maggioranza pubblica e rappresentativi del territorio di riferimento;
  - c) titolarità della maggioranza delle quote e mantenimento della stessa in capo a soggetti di natura pubblica;
  - d) divieto di esercizio di attività concorrenziali rispetto alle istituzionali funzioni pubbliche degli enti soci in termini di prestazioni, beni e servizi, salvo quanto specificamente previsto dalla Amministrazione regionale in relazione alle funzioni da

esercitare quali agenzie di sviluppo nei programmi di attività approvati e in ragione del particolare carattere di innovazione, impulso e promozione economico-sociale dei progetti.

2. Le Agenzie di Sviluppo Locale hanno lo scopo di promuovere lo sviluppo sociale, economico ed occupazionale, di qualificare le competenze e le risorse umane e di accrescere la competitività e l'attrattività dei territori di riferimento valorizzando i sistemi produttivi locali, in piena sinergia con gli strumenti della programmazione regionale e della pianificazione territoriale.

3. Le Agenzie di Sviluppo Locale assicurano il perseguimento degli scopi di cui al comma 2, nella qualità di soggetti rappresentativi dell'ambito territoriale di riferimento, e delle comunità economiche e sociali interessate e coinvolte nello sviluppo dei sistemi produttivi locali.

#### Art. 4

##### Attività delle Agenzie di Sviluppo Locale

1. Le Agenzie nell'ambito della propria programmazione e progettazione di area, svolgono le seguenti attività:

- a) animazione territoriale;
- b) promozione dell'attività d'impresa;
- c) stimolo, supporto e creazione di reti d'impresa;
- d) marketing territoriale e politiche di attrazione nuovi investimenti;
- e) stimolo e supporto alla internazionalizzazione delle imprese e dei territori;
- f) promozione dei prodotti tipici locali e dei loro territori;
- g) promozione e supporto alla certificazione delle produzioni locali;
- h) promozione e supporto all'impiego delle energie rinnovabili e delle tecnologie ambientali;
- i) attività di indagini, studi, ricerche e monitoraggi di carattere socio-economico dei territori di riferimento;
- j) supporto alle imprese ed agli enti per l'accesso ai finanziamenti di competenza regionale, nazionale e comunitaria, unitamente alle attività di monitoraggio e rendicontazione;
- k) attività di supporto alla programmazione e progettazione territoriale degli enti locali;
- l) attività di formazione e qualificazione delle risorse umane e promozione della cultura d'impresa;
- m) promozione nei territori di riferimento della diffusione ed applicazione della innovazione tecnologica e della ricerca applicata in collaborazione e partnership con le Università calabresi e Centri di Ricerca operanti in Calabria nell'ambito di progetti finanziati a livello comunitario, nazionale e regionale;
- n) promozione presso le pubbliche amministrazioni locali ed il mondo imprenditoriale delle tematiche riguardanti la Responsabilità Sociale d'Impresa in partnership con i soggetti protagonisti dello sviluppo locale Enti Locali, Forze sociali, Associazioni di Categoria;

## Art. 5

### Rapporti con il sistema regionale e locale

1. Le Agenzie di Sviluppo locale, nello svolgimento delle attività di cui all'articolo 4, delegabili dagli enti pubblici soci ovvero promosse autonomamente dalle Agenzie medesime, e compatibilmente con le stesse attività, coordinano le loro proposte programmatiche e progettuali con i dipartimenti regionali e con gli enti delegati dal sistema regionale.

## Art. 6

### Dotazione finanziaria

1. La legge in oggetto non necessita di copertura finanziaria regionale in quanto la dotazione finanziaria, delle Agenzie di Sviluppo Locale, deriva esclusivamente da corrispettivi per servizi resi sulla base delle attività previste dall'art.4.

## Art. 7

### Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
2. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

On.le Mario Magno